

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CALEFFI, BRUNO e MACAGGI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 GENNAIO 1963

Istituzione di cattedre di ruolo di lingua e letteratura straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici per geometri, negli istituti tecnici agrari, industriali, e, limitatamente alla prima lingua, negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge che contempla la istituzione di cattedre di ruolo di lingua straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici per geometri, agrari e industriali, e, limitatamente alla prima lingua, negli istituti tecnici commerciali e mercantili, è innanzitutto il naturale completamento della legge sulla istituzione di cattedre di ruolo di lingua straniera nelle scuole medie e di avviamento professionale del 22 settembre 1960, n. 1079, che fu il primo valido passo tendente a promuovere un riordinamento nel settore linguistico dell'istruzione secondaria il quale, data l'incontestabile importanza che ha assunto nella scuola moderna l'insegnamento della lingua straniera, si rende ormai assolutamente indilazionabile.

Come si rese necessaria la sopra citata legge n. 1079, allo stesso modo ed a maggior ragione, trattandosi di istruzione secondaria superiore, si rende necessaria la presente legge.

Tale necessità scaturisce dallo stato di grave precarietà per non dire di completo abbandono in cui versano le discipline linguistiche nei summenzionati tipi di scuole. Se una tale situazione, dovuta proprio alla

grave carenza legislativa che continua a tenere le lingue moderne al di fuori di qualsiasi configurazione giuridica, non verrà sanata al più presto, le discipline linguistiche continueranno ad essere relegate al ruolo di materia complementare e di trascurabile importanza proprio in quegli anni di studio durante i quali l'apprendimento delle lingue moderne diviene più impegnativo e tale da raggiungere i risultati conclusivi dell'intero ciclo di studio.

La mancanza di cattedre di ruolo che perdura inspiegabilmente dal 1940 ha fatto sì che in tali tipi di scuole non siano mai stati indetti regolari concorsi a cattedre da oltre 20 anni. Di conseguenza è venuta a mancare l'azione selettiva che i concorsi inevitabilmente operano e, il che è ancor più deprecabile, gli insegnamenti sono stati affidati per incarico anno per anno dai provveditori agli studi determinando quei continui spostamenti del personale docente da una scuola all'altra che le nomine annuali inevitabilmente provocano e, molto frequentemente, tali insegnamenti sono stati affidati dagli stessi capi di istituto a personale sfornito di abilitazione e talvolta persino di titoli accademici specifici, con grave danno

per il prestigio delle discipline linguistiche, dell'insegnamento in generale e per l'istruzione degli alunni in particolare.

Il perdurare di una tale situazione così nociva per la nostra scuola non può trovare giustificazione alcuna e ciò suffraga l'urgenza dell'approvazione della presente legge la quale, istituendo le cattedre di ruolo e la successiva regolare sistemazione del personale docente, ricondurrebbe l'insegnamento delle discipline linguistiche nell'alveo della normalità e della norma giuridica.

Se la legge n. 1079, istituendo le cattedre di lingua straniera nella scuola media e di avviamento professionale, ha inteso arginare e fermare il caos che regnava nel settore linguistico dell'istruzione secondaria di primo grado, sarebbe un grave errore non considerare che tale argine è di gran lunga più urgente e necessario negli istituti di istruzione di secondo grado dove l'azione docente diviene più delicata e più impegnativa e dove, di conseguenza, è maggiormente sentita la presenza di personale docente qualificato e stabile.

Il voler lasciare l'insegnamento di tali discipline al di fuori dei ruoli organici significa annullarne l'importanza, costringendo ad una posizione di perenne provvisorietà ed instabilità, lasciare la porta aperta all'eventuale assunzione di personale più o meno idoneo, ledere il diritto che gli alunni hanno ad avere dallo Stato un'istruzione qualificata. Ma è necessario rilevare che se non si provvederà ad istituire nei sopra citati istituti le cattedre di ruolo di lingua straniera, la situazione degli insegnamenti linguistici già tanto precaria ed insostenibile, diverrà ancora più grave e tale da suscitare giustificati motivi di allarmante preoccupazione. Ciò avverrà con l'applicazione della legge 29 luglio 1961, n. 831, che, come è noto, prevede con l'inizio del prossimo anno scolastico 1963-64 l'immissione in ruolo di un forte contingente di insegnanti non di ruolo di lingua straniera per ricoprire tutte le cattedre di ruolo di lingua straniera delle scuole medie e di avviamento professionale istituite con legge 22 settembre 1960, n. 1079.

Tutti gli insegnanti non di ruolo abilitati, idonei e stabilizzati che da decenni prestano servizio nei ginnasi e negli istituti magistrali e tecnici, i quali costituiscono l'ottanta per cento del personale docente di lingua straniera attualmente in servizio in tali scuole, per evidenti motivi di stabilità e di carriera andranno ad occupare le cattedre di scuola media e alle stesse cattedre saranno destinati anche, in base all'articolo 6 della legge n. 1079, gli insegnanti già appartenenti al ruolo ordinario ed al ruolo transitorio ordinario, per cui, con il prossimo anno, gli istituti di istruzione secondaria superiore si troveranno improvvisamente senza insegnanti di lingue. Chi andrà ad insegnare nelle scuole suindicate? Se è vero, come è vero, che gli insegnanti di lingua straniera abilitati sono molto scarsi e non riescono a ricoprire neanche il 60 per cento dei posti attualmente disponibili, si deve dedurre che l'insegnamento delle lingue straniere negli istituti di istruzione superiore non può essere affidato, nella maggior parte dei casi, che ad insegnanti non abilitati dei quali non si può nemmeno garantire l'idoneità e la preparazione professionale.

Nè valga a questo proposito addurre la tesi, da più parti ventilata, di rinviare la istituzione di cattedre di lingua straniera negli istituti di istruzione superiore alla prossima legislatura o, il che sarebbe ancora più dannoso, alla futura riforma della istruzione secondaria superiore.

Nel primo caso si avrebbe un ritardo di un anno e mezzo o due dovuto a quell'inevitabile periodo di assestamento e di programmazione che l'inizio di ogni legislatura comporta e nel secondo caso si avrebbe un ritardo di tre anni e più dovuto ad una precisa disposizione legislativa (articolo 54 legge 24 luglio 1962, n. 1073), la quale stabilisce che un piano di riforma e di sviluppo della scuola non può trovare applicazione se non nel periodo successivo al 30 giugno 1964 e cioè dopo l'esaurimento del piano triennale testè approvato. Al riguardo è necessario porre ancora una volta in evidenza che il provvedimento di cui al presente disegno di legge deve precedere qualsiasi futura azione di riforma poichè esso reclama

per le lingue straniere quella struttura giuridica fondamentale che le altre discipline hanno sempre avuto e senza la quale sarebbe preclusa la strada a qualsiasi dialogo di riordinamento futuro.

Per le ragioni suesposte ed a conclusione delle medesime, si può chiudere questa relazione dichiarando che, pur riconoscendo la impellente necessità di un riordinamento generale di tutta l'istruzione secondaria e degli insegnamenti linguistici in particolare,

riordinamento che dovrà necessariamente estendersi non solo alla strutturazione giuridica, ma anche alla rielaborazione dei programmi e dei metodi didattici e ai criteri di assunzione del personale docente di ruolo e non di ruolo, ciò nondimeno non si può negare il carattere di assoluta urgenza che il presente disegno di legge riveste per evitare che nel settore delle discipline linguistiche possa protrarsi ancora a lungo tanto disordine.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'insegnamento della lingua straniera nei ginnasi, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici per geometri, negli istituti tecnici agrari e industriali, e, limitatamente alla prima lingua, negli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile, costituisce cattedra di ruolo.

Art. 2.

Le cattedre dei ginnasi, degli istituti magistrali, e, limitatamente alla prima lingua, degli istituti tecnici a indirizzo commerciale e mercantile comprendono due corsi ciascuna. Le cattedre degli istituti tecnici agrari,

degli istituti tecnici industriali e degli istituti tecnici per geometri comprendono tre corsi ciascuna.

Art. 3.

I titolari che verranno assegnati alle cattedre di ruolo di cui ai precedenti articoli sono inquadrati nel ruolo A. Ad essi si applicano tutte le disposizioni concernenti lo stato giuridico, il trattamento economico e di carriera dei professori di ruolo A.

Art. 4.

All'onere derivante dalla presente legge sarà fatto fronte con i normali stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1962-63.